



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 80/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARINO PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 5 gennaio 2018, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 3, del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati indetti i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio nel giorno di domenica 4 marzo 2018;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018”*;

VISTA la nota del 13 febbraio 2018 (prot. n. 10338) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

al procedimento avviato nei confronti del Comune di Marino a seguito della segnalazione presentata in data 2 febbraio 2018 dai consiglieri comunali Franca Silvani e Gianfranco Venanzoni, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione comunale in relazione all'affissione di manifesti *“sulle plance pubbliche del territorio, [...] riportanti, [...] le attività finora svolte dall'amministrazione comunale”*. In particolare il Comitato, con delibera n. DL/5/2018 recante *“Proposta di sanzione per la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 [...]”*, nel rilevare che *“la predetta cartellonistica riporta delle informazioni relative al lavoro amministrativo svolto dal Comune di Marino nel 2017 e che ciò non risulta essere in linea con il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere esclusivamente attività di comunicazione indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota del 6 febbraio 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Marino ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *“la divulgazione delle informazioni avvenuta attraverso il manifesto oggetto di segnalazione, effettuata in forma assolutamente impersonale [...], inerisce ad attività di trasparente rendicontazione sociale effettuata esclusivamente ai fini di un giusto controllo democratico da parte dei cittadini”*;
- *“trattasi di attività di divulgazione di dati tecnici che non costituiscono attività di propaganda e proselitismo politico, palesati al fine di informare i cittadini delle opportunità messe a loro disposizione”*;

VISTA la nota integrativa del 14 febbraio 2018 (prot. n. 10757) con la quale il Sindaco del Comune di Marino ha comunicato al Comitato competente che *“alla data attuale risulta in corso [...] apposita attività di copertura dei manifesti in oggetto”*;

PRESA VISIONE del materiale fotografico, allegato alla documentazione istruttoria, relativa ai manifesti oggetto di segnalazione, affissi nelle bacheche comunali, che recano, oltre al logo dell'ente, la dicitura *“Comune di Marino-Informa”* e l'elencazione di *“alcune tra le più importanti iniziative del 2017”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

RILEVATO che l’affissione dei manifesti oggetto di segnalazione nelle bacheche comunali è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato e alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Lazio, in quanto l’affissione dei manifesti in questione è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che l’attività di comunicazione effettuata dall’amministrazione comunale di Marino attraverso l’affissione dei manifesti oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità delle attività ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto il contenuto dei manifesti non è in alcun modo correlato all’efficace funzionamento dell’ente e le informazioni riportate ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre il materiale affisso non è conforme al requisito di impersonalità in quanto, oltre a recare il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

logo del Comune di Marino e la dicitura “*Comune di Marino-Informa*”, contiene un’elencazione di “*alcune tra le più importanti iniziative del 2017*”, di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative dell’amministrazione comunale;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell’iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA non rilevante la circostanza, rappresentata nella nota integrativa del 14 febbraio 2018, che “*risulta in corso [...] apposita attività di copertura dei manifesti in oggetto*”, in quanto ciò non vale a far venir meno gli effetti dell’avvenuta affissione dei manifesti medesimi;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Marino di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale, nei termini di cui in premessa, realizzata mediante l’affissione dei manifesti recanti il logo dell’ente, la dicitura “*Comune di Marino-Informa*” e l’elencazione di “*alcune tra le più importanti iniziative del 2017*”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata al Comune di Marino e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi